



**Istituto di Istruzione Superiore
"ARCHIMEDE"**

40017 S. Giovanni in Persiceto - Via Cento, 38/A
Tel. 051/821832 - fax 051/825226 C.F. 80073690374
www.archimede.gov.it informazioni@archimede.gov.it
Bois00700n@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Approvato dal Consiglio di Istituto del 17/11/2016

ART. 1 DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola o in locali esterni, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

ART. 2 TIPOLOGIA DELLE ASSEMBLEE

1. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
2. Le assemblee d'istituto hanno per oggetto tematiche ed argomenti di carattere sociale, culturale, artistico e scientifico. Alle assemblee possono partecipare esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d'istituto o dal Dirigente Scolastico (di cui al successivo art. 5).
3. A richiesta degli studenti e in relazione alla disponibilità dei locali, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
4. Il Dirigente Scolastico agevolerà l'organizzazione delle attività ponendo a disposizione degli studenti, secondo le disponibilità dell'istituto, locali e materiale. E' gradita la collaborazione dei Docenti con gli studenti nell'organizzazione di tali attività.
5. Le assemblee di Istituto con i contenuti di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono da considerarsi a tutti gli effetti lezioni e non riducono il numero di giorni annuale destinato alle lezioni previsto dal calendario scolastico regionale

ART. 3 COMITATO STUDENTESCO

1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e gli studenti eletti nella Consulta provinciale esprimono un Comitato Studentesco di Istituto. Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Dirigente Scolastico e agli Organi Collegiali della scuola.
2. A garanzia del diritto di associazione previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, la scuola mette a disposizione del Comitato Studentesco, al di fuori delle ore di lezione, un apposito locale il cui utilizzo deve essere formalmente regolamentato.
3. Il Comitato Studentesco si riunisce prevalentemente al di fuori dell'orario delle lezioni previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati. Il Comitato Studentesco può riunirsi in via straordinaria anche durante le lezioni, sempre previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico che si riserva di autorizzare la riunione compatibilmente con le attività didattiche in corso. In quest'ultimo caso il Comitato può riunirsi per un massimo di due volte all'anno per due ore ogni riunione, tali ore saranno cumulate con le ore mensili previste per le assemblee di Istituto.

ART.4 NUMERO DELLE ASSEMBLEE

1. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore di lezione.
2. Non è consentito tenere più assemblee mensili anche se, ciascuna, di durata inferiore alle ore di lezione di una giornata, per le assemblee di Istituto, e alle due ore, per le assemblee di classe. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate.
3. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e non può essere tenuta la stessa settimana in cui è presente un'assemblea di Istituto. Anche le assemblee di istituto devono essere tenute in giorni diversi della settimana nel corso dell'anno scolastico. L'assemblea di classe può svolgersi anche in due ore di lezione separate purchè nello stesso giorno.
4. Le ore di assemblea destinate ad attività di ricerca, seminario e lavori di gruppo, anche con la presenza di esperti esterni, di cui al precedente art. 2 commi 2 e 3, possono essere anche cumulate in giorni consecutivi per una sola volta all'anno, fermo restando il rispetto del tetto del monte ore annuale .
5. Le riunioni del Comitato Studentesco svolte durante le ore di lezione concorrono al calcolo del monte ore annuale delle assemblee di Istituto
6. Altre assemblee mensili, di classe e di Istituto, così come riunioni del Comitato Studentesco, possono svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
7. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti l'ultimo giorno di scuola previsto dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

ART. 5 PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ALLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

1. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di temi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti (Comitato Studentesco o almeno il 10% degli studenti) unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
2. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente. In caso di diniego il Consiglio di Istituto e/o il Dirigente Scolastico dovrà motivare la propria decisione ed informare i rappresentanti degli studenti.

ART. 6 REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ISTITUTO

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Per esigenze funzionali appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima assemblea dell'anno. Il regolamento può essere modificato successivamente o sostituito con altro regolamento.
2. Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto. Tale formalità, che costituisce adempimento obbligatorio, non implica però che l'efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione o convalida del regolamento stesso da parte del Consiglio di Istituto. Il Consiglio, tuttavia, ha ovviamente facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione.
3. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o dal Presidente eletto dall'assemblea stessa, unitamente ai docenti in vigilanza di cui al successivo art. 7. Sul piano pratico spetta comunque all'assemblea decidere se i lavori della assemblea stessa debbono essere regolati dal Comitato o da un Presidente eletto.

4. E' lasciato alla libera scelta dell'assemblea decidere se il Presidente di quest'ultima debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un periodo più prolungato

ART. 7 PRESENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI DOCENTI ALLE ASSEMBLEE

1. All'assemblea di classe o di Istituto assistono, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i Docenti incaricati della vigilanza e i docenti che lo desiderino. Nessun regolamento di Istituto può limitare il diritto del Dirigente Scolastico e dei Docenti ad assistere alle assemblee, tanto meno tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.
2. Vista la responsabilità in vigilando della scuola sui propri alunni, in particolare minorenni, in tutti i momenti dell'attività scolastica, considerato che le assemblee di classe e di Istituto costituiscono attività scolastica a tutti gli effetti, il Dirigente Scolastico disporrà di volta in volta un piano di vigilanza dei docenti valutandone il numero da destinare in servizio in relazione a tipologia dell'assemblea, luogo di svolgimento, attività previste, previsione dei partecipanti.

ART. 8 PROGRAMMA ANNUALE E CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

1. Il Comitato Studentesco e/o i Rappresentanti di Istituto degli Studenti, all'inizio di ogni anno scolastico, presentano al Dirigente Scolastico e, nel caso si preveda l'intervento di esperti esterni, al Consiglio di Istituto, un programma annuale delle assemblee di Istituto, nel quale vengono indicate: le date, la tipologia (assemblee unitarie, articolazioni, gruppi di studio, ecc.), le modalità (divisioni orarie, luogo di svolgimento, ecc.) e, in forma indicativa, gli ordini del giorno.
2. Le eventuali variazioni rispetto al programma annuale (date, tipologie, modalità e ordini del giorno) dovranno essere comunicate e richieste al Dirigente Scolastico con un anticipo di almeno sette giorni.
3. Una volta consegnato il programma annuale, i Rappresentanti di Istituto degli studenti di volta in volta e almeno sette giorni prima dovranno presentare richiesta della singola assemblea che dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai suoi Delegati. La richiesta dovrà contenere la data e l'orario dell'assemblea, l'ordine del giorno, la richiesta della presenza di eventuali esperti esterni, le firme dei richiedenti. Come previsto dal precedente art. 4, le assemblee di Istituto non devono essere convocate lo stesso giorno della settimana per consentire una omogenea rotazione delle ore sulle varie discipline.

ART. 9 ORDINE DEL GIORNO DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

1. Gli oggetti all'ordine del giorno dovranno riferirsi all'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e riferirsi ai precedenti commi 2 e 3 dell'art.2. Limite all'oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell'ordinamento civile e penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato e/o di danno alle persone o alle cose (mancanza rispetto del decoro, della dignità e della libera espressione delle persone, ecc.).

ART. 10 RESPONSABILITA' E POTERI DI INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il Dirigente Scolastico autorizza il programma annuale e le singole assemblee, nel rispetto del diritto di assemblea degli studenti, potrà richiederne integrazioni e/o variazioni. Il Dirigente Scolastico potrà anche non autorizzare una o più parti del programma annuale o una o più assemblee, così come le richieste di variazione, se

queste contrastano apertamente con il calendario scolastico e con le attività didattiche e se gli ordini del giorno si discostano in modo evidente da quanto precisato all'art.2 e all'art.9.

2. Il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare le famiglie degli studenti, il corpo docente e il personale ATA circa il programma annuale, le singole assemblee e le eventuali variazioni che dovessero verificarsi.
3. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro e responsabile della sicurezza e dell'incolumità degli studenti, ai sensi della normativa vigente sulla responsabilità in vigilando della scuola, dispone un piano di vigilanza di cui al precedente art. 7.
4. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento, sospendendo le assemblee di Istituto o di classe, nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle assemblee oltre che all'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, anche su segnalazione dei Docenti, del personale ausiliario o degli stessi studenti.

ART. 11 LOCALI PER LE ASSEMBLEE DI ISTITUTO DIVERSI DA QUELLI SCOLASTICI

1. Vista la carenza di spazi all'interno della scuola, le assemblee di Istituto unitarie potranno svolgersi anche in locali esterni. Sarà cura del Comitato Studentesco e/o dei Rappresentanti di Istituto degli Studenti, con l'ausilio del Dirigente Scolastico o di suoi delegati, reperire locali idonei e sicuri per l'accoglienza di tutti gli studenti, eventualmente in accordo con Enti e Associazioni locali. La concessione del locale deve contestualmente contenere le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità di ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio. Eventuali spese e altri oneri per la locazione (pulizie, ecc.) saranno a carico del Comitato Studentesco. Le responsabilità e i poteri di intervento del Dirigente Scolastico rimangono quelli previsti dall'art.10.
2. Le famiglie saranno di volta in volta preavvisate circa la data, gli orari e il luogo dell'assemblea di istituto nonché le modalità riguardanti la partecipazione degli studenti e un ordinato e consapevole svolgimento della stessa

ART. 12 PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

1. Durante le assemblee di Istituto le lezioni in classe non vengono svolte per consentire a tutti gli studenti la partecipazione all'assemblea. Ai sensi della nota MIUR del 26/11/2003 e dell'art. 2 comma 5 del presente regolamento, il Dirigente Scolastico, in relazione all'ordine del giorno e ai contenuti dell'assemblea di cui all'art.2 commi 2 e 3 e all'art. 9, disporrà o meno, di volta in volta, la rilevazione delle presenze degli studenti e la eventuale obbligatorietà della presenza. Della modalità di partecipazione, obbligatoria o facoltativa, verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli studenti della classe almeno cinque giorni prima e deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai suoi Delegati. La richiesta dovrà contenere la data e l'orario dell'assemblea, l'ordine del giorno, le firme dei richiedenti e le firme dei Docenti in orario. Come previsto dal precedente art. 4, le assemblee di classe non devono essere convocate lo stesso giorno della settimana per consentire una omogenea rotazione delle ore sulle varie discipline. Nel caso di problemi per ottenere le firme di disponibilità dei Docenti, i rappresentanti di classe dovranno segnalare il caso alla Presidenza che provvederà a verificare la corretta ed equa distribuzione del carico orario sulle varie discipline.